

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÚHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COUR OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJU TEISINGUMO TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĞUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓŁNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTV  
SODIŠĆE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

## Stampa e Informazione

### COMUNICATO STAMPA n. 101/05

24 novembre 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-366/04

*Georg Schwarz/Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg*

#### **L'AUSTRIA PUÒ VIETARE LA VENDITA DI GOMME DA MASTICARE PRIVE DI CONFEZIONE IN DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

*Il divieto è giustificato da motivi di tutela della salute.*

In Austria vige il divieto di vendita di dolciumi contenenti zucchero o surrogati dello zucchero privi di confezione in distributori automatici.

Nonostante tale divieto, il sig. Schwarz ha messo in commercio diversi tipi di gomme da masticare privi di confezione in distributori automatici a Salisburgo (Austria). A causa di tale immissione in commercio, il sindaco della città di Salisburgo ha avviato un procedimento a suo carico.

Il sig. Schwarz ha allora presentato un ricorso avverso tali decisioni dinanzi all'Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg facendo valere l'incompatibilità della normativa austriaca sull'igiene dei dolciumi con il diritto comunitario e in particolare con il principio della libera circolazione delle merci.

In tale contesto, il detto giudice ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione pregiudiziale.

Nella sua sentenza la Corte constata, innanzi tutto, che il confezionamento dei dolciumi distribuiti mediante distributori automatici non è oggetto di armonizzazione da parte della direttiva sull'igiene dei prodotti alimentari<sup>1</sup>. I provvedimenti nazionali in tale settore vanno quindi valutati alla luce delle disposizioni del Trattato CE in materia di libera circolazione delle merci.

<sup>1</sup> Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/43/CEE, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 175, pag. 1).

La Corte rileva poi che la disposizione austriaca ostacola la libera circolazione delle merci. Gli importatori che intendono mettere in commercio, mediante distributori automatici, dolciumi a base di zucchero in Austria, infatti, sono obbligati a confezionarli, il che rende più onerosa la loro commercializzazione in tale Stato membro. Inoltre, i distributori automatici concepiti per merci non confezionate non possono essere utilizzati per merci confezionate.

La Corte ritiene tuttavia che il divieto in esame è **giustificato**, in quanto costituisce una **misura adeguata e proporzionata per tutelare la salute**. In passato, infatti, è stato accertato che i dolciumi non confezionati, nei distributori, sono esposti sia a germi patogeni provenienti dai consumatori, sia all'umidità e agli insetti.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: DE, EN, ES, FR, IT, PL, HU, SL*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo  
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*